



Il Presidente

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 19 del 30 marzo 2020

Emergenza COVID - 19. Indicazioni sulle attività e mobilità delle strutture convenzionate e dei volontari addetti alla gestione del Banco Alimentare dell' Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) con particolare riguardo all'articolo 50, comma 5, secondo cui "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che, all'articolo 117 dispone testualmente che "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri

casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTE le seguenti ordinanze del Ministro della salute

- 25 gennaio 2020 (Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus);
- 30 gennaio 2020 (Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus);
- 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19);

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), con particolare riguardo all'articolo 2 secondo il quale “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019);

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n.654 del 20.03.2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territoriale nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) con particolare riguardo all'articolo 1 nella parte in cui introduce il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

PRESO ATTO, quindi, che da una lettura congiunta delle diverse norme (DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, circolare del ministero dell'Interno del 12 marzo 2020 e DPCM 22 marzo 2020), sono di fatto vietati anche gli spostamenti degli individui all'interno di uno stesso Comune, con eccezione di quelli dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute;

RICHIAMATE le proprie ordinanze adottate in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 come di seguito elencate:

- n. 1 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 2 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 3 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale";
- n. 4 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale";
- n. 5 recante "Emergenza epidemiologica da Covid - 19. Ordinanza sui tirocini extracurricolari attivati nella Regione Abruzzo";
- n. 6 recante Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico";
- n. 7 recante Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico";

- n.8 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico;
- n. 9 recante Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società in - house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e F.I.R.A. S.p.A. Unipersonale;
- n. 10 recante Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa", e relativa Circolare n. 1 Prot. n. RA/80842/20;
- n. 11 recante Emergenza COVID-19 - Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14;
- n. 12 recante Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie;
- n. 13 recante Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 - D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani;
- n. 14 recante Emergenza COVID 19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico;
- n. 15 recante Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 comuni "zona rossa". Estensione della "zona rossa". Revoca dell'ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020;
- n 16 recante Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019 - "Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica, indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, Agli Enti Pubblici, e alle strutture private;
- n 17 recante Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019 comuni "zona rossa". Ulteriore estensione territoriale della "zona rossa"
- n 18 recante Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa". Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020.

CONSIDERATO che per effetto del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, con riferimento alle attività commerciali, rimangono confermate le disposizioni di cui al DPCM 11 marzo 2020, vale a dire, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione;

RITENUTO necessario consentire al Banco Alimentare dell’Abruzzo, gestito dall’Associazione Banco Alimentare dell’Abruzzo Onlus, di proseguire nell’attività di quotidiana raccolta delle eccedenze alimentari e di redistribuzione alle strutture che assistono i poveri in considerazione del fatto la suddetta associazione costituisce una delle realtà di intervento contro la povertà più rilevanti nelle Regioni Abruzzo e Molise;

PRESO ATTO che risultano convenzionate con il Banco Alimentare dell’Abruzzo circa 180 strutture quali, a titolo esemplificativo, le mense dei poveri, gli empori della solidarietà, le case di accoglienza per minori, le case rifugio, le case di accoglienza per tossicodipendenti, le Caritas parrocchiali, le quali necessitano di rifornirsi presso il magazzino localizzato a Pescara;

CONSIDERATO che:

- per mantenere attivo il servizio del Banco alimentare è necessario consentire nell’ambito del territorio regionale il trasporto dei prodotti alimentari e lo spostamento del personale impegnato nella raccolta e distribuzione dei beni di prima necessità contemperando tale necessità con quella della sicurezza e della tutela della salute pubblica;
- lo spostamento del personale addetto alla gestione del Banco alimentare possa essere ascritto alla categoria degli spostamenti motivati da situazioni di “assoluta urgenza” e di “necessità” di cui al combinato disposto delle previsioni di cui ai DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 22 marzo 2020;

VALUTATE LE ESIGENZE:

- di intervenire a migliore precisazione delle misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando;
- di fornire indicazioni per consentire al personale che gestisce il Banco alimentare di continuare a operare al servizio delle comunità in modo responsabile ed in sicurezza;
- di dover fornire precisazioni in ordine alla attività e mobilità del suddetto personale finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria e ad assicurare servizi “necessari” alle fasce più deboli della popolazione;
-

SENTITI il Responsabile del Servizio Emergenze di Protezione Civile nonché Soggetto Attuatore SMEA ed il Referente Sanitario Regionale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

per le considerazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante della presente ordinanza

ORDINA

1. che sia garantita la mobilità del personale delle strutture convenzionate e dei volontari impegnati nelle attività afferenti la gestione del Banco alimentare dirette alla raccolta e alla distribuzione di generi di prima necessità, con modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo ai sensi dei provvedimenti statali e regionali adottati a carattere cogente e straordinario;
2. che il personale delle strutture convenzionate di cui al punto 1. si doti di copia:

- a. del modello di autocertificazione adottato dal Ministero dell'Interno indicando come motivazione:
 - i. *assoluta urgenza* per trasferimenti in comune diverso, come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 ovvero
 - ii. *situazione di necessità* per spostamenti all'interno dello stesso comune, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;
- b. della dichiarazione rilasciata dal responsabile del Banco Alimentare dell'Abruzzo, su carta intestata che riporti:
 - i. il nome dell'organizzazione locale di riferimento convenzionata;
 - ii. il percorso da e per il magazzino di Pescara;
 - iii. nome del personale incaricato di effettuare il ritiro;
3. che le strutture convenzionate e i volontari si adoperino per effettuare il minor numero di trasferimenti, coordinandosi fra loro per ritirare con un solo spostamento il materiale destinato a più strutture;
4. che il Banco Alimentare, anche col supporto dei Centri Operativi Comunali e/o dei Centri di Coordinamento Soccorsi, individui per il territorio di competenza, procedure ottimali al fine di limitare gli spostamenti degli operatori e della popolazione;
5. che la presente ordinanza non trova efficacia con riguardo alla mobilità del personale di cui al punto 1 in ingresso e in uscita per e dai Comuni qualificati "zona rossa" dall'ordinanza n. 15 del 25 marzo 2020 e n° 17 del 27 marzo 2020, così come integrate dall'Ordinanza n. 18 del 29 marzo 2020;
6. che quanto in premessa costituisce parte integrante della presente ordinanza;
7. l'immediata esecutività della presente ordinanza per gli adempimenti di legge;
8. la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio e ai sindaci dei Comuni abruzzesi;

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Soggetto Attuatore SMEA

Ing. Silyio Liberatore



Il Referente Sanitario Regionale

Dott. Alberto Albani



Il Presidente della Regione

Marco Marsilio

firmato digitalmente